REGOLAMENTO (CEE) N. 460/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1974

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3506/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli 1-24 della tariffa doganale comune (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che, per i prodotti contemplati dai regolamenti di cui sopra, il regolamento (CEE) n. 3615/73 della Commissione, del 20 dicembre 1973 (3), ha portato deroga agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3614/73 della Commissione, del 20 dicembre 1973, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo (4) ;

considerando che è necessario applicare le disposizioni del regolamento di cui sopra anche ai prodotti delle voci ex 13.02 e ex 33.01 della Nomenclatura di Bruxelles ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La lista figurante all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3615/73 è modificata mediante aggiunta delle seguenti voci doganali :

N. della tariffa doganale	Designazione delle merci
ex 13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 94.
(2) GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 15.
(3) GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 183.
(4) GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 132.